



SICUREZZA SUL LAVORO



Addio autocertificazioni, ora scatta per tutti l'obbligo del D.V.R.

Il Decreto Legislativo del 09 aprile 2008 n.81, meglio noto come Testo Unico sulla sicurezza e prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, dispone che il datore di lavoro debba obbligatoriamente redigere (o far redigere) un documento di valutazione di tutti i rischi aziendali per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli collegati allo stress lavoro-correlato.

Questo documento, meglio noto come D.V.R. (Documento Valutazione Rischi) ha sempre goduto, sin dalla precedente e forse più conosciuta Legge 626, di una importante semplificazione per quelle aziende che occupano fino a 10 lavoratori: la possibilità di effettuare una autocertificazione (con data certa) in sua sostituzione.

A far data dal prossimo 1 gennaio 2013 viene a decadere questa semplificazione e pertanto le imprese ricadenti nel campo di applicazione del Dlgs 81/2008 (tutte le società e le ditte individuali solo nel caso in cui abbiano lavoratori alle proprie dipendenze, anche a chiamata), dovranno **entro il termine massimo del 31 dicembre p.v. sostituire le autocertificazioni con un D.V.R.** redatto secondo le modalità dell'art.29 del Decreto, ovvero elaborato sulla base delle procedure standardizzate definite dalla Commissione Consultiva Permanente.

Nel raccomandare a tutte le aziende di verificare la propria posizione e quindi procedere con le regolarizzazioni del caso, ricordiamo che in Associazione il nostro ufficio sicurezza, nella persona della Sig.ra Cavalli Laura (tel. 0424-523108 - E-mail: lauracavalli@ascom.bassano.vi.it) è a disposizione per fornire tutta la consulenza necessaria oltretutto per verificare la posizione della ditta, anche con riferimento a tutti gli altri obblighi previsti dal decreto e di seguito riepilogati:

- Formazione dei lavoratori,
- Nomina del RSPP (e relativa formazione),
- Nomina del medico competente e visite periodiche,
- Nomina dell'addetto all'antincendio (e relativa formazione),
- Nomina dell'addetto al Primo Soccorso (e relativa formazione),
- Eventuale nomina del Rappresentante dei Lavoratori,
- Verifica delle conformità degli Impianti,
- Prevenzione degli incendi,
- Dispositivi di Protezione Individuale,
- Formazione dei carrellisti.

DECRETO BALDUZZI

Sanzioni amministrative per vendita di alcolici ai minori di 18 anni

La somministrazione e la vendita di bevande e prodotti alcolici ai giovani è da sempre un tema delicato e controverso che intreccia principi etici e morali, aspetti educativi ed innegabilmente logiche economiche e di categoria.

Il Codice Penale dedica al problema “alcol” tutta una serie di disposizioni il cui principale punto di riferimento è da sempre l’art. 689 che così testualmente recita: “L’esercente un’osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale **somministra**, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche a un minore degli **anni sedici**, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un’altra infermità, è punito con l’arresto fino ad un anno”.

L'utilizzo della locuzione “somministra” ha però dato luogo, nel tempo, ad una serie di controverse interpretazioni legate all'estendibilità della norma, non solo ai pubblici esercizi (bar, birrerie, ristoranti, ecc.) ma anche alla **vendita** effettuata negli esercizi commerciali al dettaglio.

A dirimere dette questioni ci ha in parte pensato il Ministero dell'Interno che, con proprio parere, ha sostenuto che “non c'è differenza alcuna tra il mettere a disposizione del cliente minore di anni 16 la bevanda alcolica in bar o nel negozio”. Ipse dixit !! La questione ora si fa però ancor più complicata visto che, con la conversione in Legge del c.d. Decreto Balduzzi (Decreto-Legge 13/09/2012 n.158), è stato introdotto con l'art.7 un nuovo divieto, **di fatto già vigente**, che prevede una sanzione amministrativa (quindi solo pecuniaria) da Euro 250,00 ad Euro 1.000,00 a chiunque **vende** bevande alcoliche ai minori di **anni diciotto**. Come si può ben notare, in questo caso, il legislatore ha però usato il termine “vende”, segno o di poca dimestichezza con il diverso significato tra somministrazione e vendita o, più verosimilmente, di voler riferire tale nuovo divieto alla mera vendita al dettaglio (negozi, supermercati, minimarket, ecc.) di prodotti alcolici e non anche alla somministrazione effettuata nei pubblici esercizi.

Questa interpretazione trova inoltre conforto nei primi pareri espressi da autorevoli Federazioni di categoria e quindi, alla luce di quanto sopra esposto, il quadro normativo dovrebbe (il condizionale è assolutamente d'obbligo) leggersi come di seguito:

NEGOZI AL DETTAGLIO: divieto di vendere bevande alcoliche ai minori di anni 18;

PUBBLICI ESERCIZI: divieto di vendere per asporto bevande alcoliche ai minori di anni 18;

PUBBLICI ESERCIZI: divieto di somministrare (per il consumo sul posto) bevande alcoliche ai minori di anni 16.

Vedremo in seguito se il MISE o lo stesso Ministero dell'Interno intenderanno esprimersi sulla materia per far maggior chiarezza sulla questione.

PATENTINI DI SIGARETTE

Comunicazione semestrale prelievi

Come già più volte evidenziato, tutti i titolari di patentino per la vendita di sigarette devono ricordarsi di adempiere all'obbligo di comunicazione semestrale dei prelievi effettuati, da inviare all'AAMS competente.

Tale modello, reperibile presso i nostri uffici o scaricabile dal nostro sito internet www.ascombassano.it, deve essere puntualmente compilato indicando la quantità di tabacchi prelevati ed il loro ammontare in Euro, nel semestre di riferimento (1 luglio - 31 dicembre).

Il modello dovrà inoltre essere controfirmato dal titolare del patentino e dal titolare della rivendita aggregante e quindi trasmesso all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato di Venezia, anche via fax allo 041-710784.

Tale comunicazione dovrà essere effettuata non oltre il 15 gennaio 2013.

Il mancato invio di quanto sopra può comportare l'applicazione di sanzioni pecuniarie e, nei casi di recidiva, anche la revoca del patentino stesso.

Per qualsiasi ulteriore informazione o per il disbrigo della pratica, potrete rivolgerVi ai nostri uffici che rimangono sempre a Vostra disposizione.

A scanso di equivoci, ricordiamo infine che tale comunicazione deve essere trasmessa anche dai titolari di patentino che hanno appena proceduto al rinnovo biennale.

COSTI DEGLI AUTOVEICOLI

Ridotta la deducibilità dal 1 gennaio 2013

Nell'ambito del "finanziamento" della Riforma del mercato del lavoro (legge n. 92/2012) cosiddetta "Riforma Fornero" è disposta **dal 1 gennaio 2013** la riduzione della percentuale di deducibilità dei costi relativi ai veicoli utilizzati da imprese e lavoratori autonomi che passa dall'attuale 40% al 27,5%.

E' inoltre ridotta sempre dal 1 gennaio 2013 la deducibilità dei costi delle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti dal 90% al 70%.

Tale regime restrittivo non interessa però i costi per i veicoli:

adibiti ad uso pubblico, di proprietà del dipendente /collaboratore ed usati per una trasferta o utilizzati dagli agenti di commercio.

Rimane invece **invariata** per tale autoveicoli **la detraibilità dell'IVA fissata al 40%**.

Di conseguenza dal 1 gennaio 2013 avremo un disallineamento tra la percentuale di deducibilità dei costi e quella di detraibilità dell'IVA.

La seguente tabella sintetizza quanto sopra esposto:

Regime di deducibilità dei costi delle autovetture								
Fattispecie	Ammortamento		Leasing		Noleggio		Spese di gestione	
	fino 2012	dal 2013	fino 2012	dal 2013	fino 2012	dal 2013	fino 2012	dal 2013
Tassi /Autoscuole	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Agenti commercio	80%	80%	80% *	80% *	80%	80%	80%	80%
	nel limite di € 25.822,54				nel limite di € 3.615,21			
Imprese	40%	28%	40% **	27,5%**	40%	27,50%	40%	27,50%
	nel limite di € 18.075,99				nel limite di € 3.615,20			
Professionisti	40%	28%	40% **	27,5% **	40%	27,50%	40%	27,50%
	nel limite di € 18.075,99				nel limite di € 3.615,21			
Uso promiscuo Dipendenti	90%	70%	90%	70%	90%	70%	90%	70%
Uso promiscuo amministratori	100% nel limite del benefit sull'importo eccedente il benefit 40% fino al 2012 poi il 27,5%							

* = la deduzione è ammessa in misura proporzionale corrispondente al costo sostenuto dalla società di leasing ossia in base al rapporto : 25.822,54/costo sostenuto.

** = la deduzione è ammessa in misura proporzionale corrispondente al costo sostenuto dalla società di leasing ossia in base al rapporto : 18.075,99/costo sostenuto.

Si fa inoltre presente che nella legge di stabilità 2013 approvata dal governo e che è all'esame del Parlamento è prevista una ulteriore riduzione dal 27,5% al 20% della deducibilità dei costi relativi agli autoveicoli nei termini sopra illustrati.

PREVENZIONE INCENDI

Attività commerciali soggette alle visite ed ai controlli

Già in precedenti edizioni del notiziario commerciale abbiamo dato evidenza delle novità e “semplificazioni” introdotte con il DPR 151/2011 in materia di controlli sulla prevenzione incendi, modalità di valutazione dei progetti e rilascio CPI da parte del Comando Provinciale dei VV.FF.

Il nuovo regolamento definisce ora le procedure da attuare per la prevenzione incendi, dettando nel contempo i tempi certi entro cui dovranno concludersi, sulla base della seguente classificazione delle attività soggette:

- CAT. A: attività a basso rischio e standardizzate
- CAT. B: attività a medio rischio
- CAT. C: attività ad elevato rischio

Per le casistiche rientranti nella CAT. A: l'attività può iniziare contestualmente all'invio allo Sportello Unico per le Attività Produttive competente per territorio (SUAP) della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) corredata da tutta la documentazione relativa alla conformità ed al rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio; tale documentazione dovrà essere presentata da tecnico qualificato ed incaricato dall'azienda che si assume la responsabilità delle dichiarazioni in essa contenute. I Vigili del Fuoco hanno facoltà, ma non obbligatorietà, di effettuare controlli a campione entro 60 giorni.

Per le casistiche rientranti nella CAT. B: l'imprenditore prima di iniziare i lavori deve far esaminare il progetto ai VV.FF. che entro 60 gg rilasceranno il loro parere. Terminati i lavori ed eseguite le prescrizioni, l'attività potrà iniziare contestualmente all'invio della SCIA al SUAP competente, mentre, anche in questo caso, i VV.FF. potranno effettuare dei controlli a campione entro 60gg.

Per le casistiche rientranti nella CAT. C: l'imprenditore prima di iniziare i lavori deve richiedere la valutazione di conformità del progetto ai VV.FF. che entro 60 gg rilasceranno il loro parere. Terminati i lavori ed eseguite le prescrizioni, l'attività potrà iniziare contestualmente all'invio della SCIA al SUAP competente, ed i VV.FF. effettueranno sempre dei controlli di verifica entro i successivi 60gg.

L'allegato I al DPR 151 fornisce un'elencazione delle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, distinguendo per l'appunto le tre categorie sopra citate, mentre l'allegato II fornisce una sorta di tabella di equiparazione utile a verificare se, rispetto alla previgente normativa, la vostra azienda è ancora soggetta ai controlli ovvero se non lo era ed ora invece vi rientra.

Con particolare riferimento al commercio al dettaglio ed ingrosso, riportiamo di seguito la ripartizione per CATEGORIE di cui al richiamato allegato, basata sulla superficie lorda dei locali da considerarsi comprensiva non solo dell'area di vendita, ma anche dei depositi (magazzini) e dei servizi (uffici).

	CAT. A	CAT. B	CAT. C
<i>Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi.</i>	Fino a 600 mq	Oltre i 600 mq e fino ai 1.500 mq	Oltre i 1.500 mq

In ogni caso, considerata anche la complessità della materia, potrete rivolgervi ai nostri uffici per le ulteriori delucidazioni o anche per richiedere una copia completa dell'elenco delle attività soggette alle procedure e ai controlli di prevenzione incendi.

LE ULTIME NOVITÀ DEL “DECRETO CRESCITA 2.0”

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre u.s., con decorrenza 20.10.2012, il DL 18.10.2012, n. 179, c.d. “Decreto Crescita 2.0”, le cui principali disposizioni sono di seguito riportate.

PEC E IMPRESE INDIVIDUALI

Alle ditte individuali che dal 21.10.2012 si iscrivono al Registro delle Imprese o all'Albo delle imprese artigiane è esteso l'obbligo di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata - PEC.

Le ditte individuali già esistenti e non soggette a procedure concorsuali, avranno un po' di tempo in più per adeguarsi, infatti dovranno depositare presso il Registro delle Imprese il proprio indirizzo PEC **entro il 31.12.2013**.

Si rammenta che l'obbligo della PEC è già stato previsto per le imprese costituite in forma societaria, i professionisti iscritti in Albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato e le Amministrazioni pubbliche.

REGISTRO DEGLI INDIRIZZI PEC

Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto è prevista l'istituzione, presso il Ministero dello Sviluppo economico, dell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, “al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica”.

L'accesso all'Indice sarà consentito alla Pubblica amministrazione nonché ai professionisti ed alle imprese presenti nello stesso.

INCASSI TRAMITE CARTE DI DEBITO

Dall'1.1.2014 i soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e prestazioni di servizi, anche professionali avranno l'obbligo di accettare i pagamenti anche tramite carte di debito (bancomat, carte di credito, ecc).

Gli importi minimi, i termini e le modalità attuative della predetta disposizione nonché l'eventuale estensione dell'obbligo a ulteriori strumenti di pagamento elettronico, anche con tecnologie mobili, saranno individuati con appositi e successivi Decreti.

START-UP INNOVATIVE

Sono state definite le c.d. “imprese start-up innovative” per le quali vengono disposte una serie di agevolazioni sia con riferimento ai rapporti di lavoro che al reddito dei soci.

In particolare è definita tale la società di capitali, costituita anche in forma di cooperativa, residente in Italia, le cui azioni / quote non sono quotate e che presenta determinati requisiti (maggioranza delle quote detenute da persone fisiche, svolge l'attività d'impresa da non più di 48 mesi, non distribuisce e non ha distribuito utili, ha, quale oggetto sociale esclusivo, la produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, ecc.)

Le società già costituite al 20.10.2012 in possesso dei predetti requisiti sono considerate start-up innovative a condizione che entro 60 giorni, ossia entro il 19.12.2012 depositino presso il Registro delle Imprese una dichiarazione attestante il possesso dei predetti requisiti.

Per tali società sono previste, a decorrere dal 20.10.2012 una serie di agevolazioni:

- CCIAA: esenzione da bollo e diritti di segreteria, nonché del diritto annuale alla CCIAA;
- perdite di bilancio: differimento di 1 anno degli adempimenti obbligatori;
- non sono soggette a fallimento e gestiscono gli stati di crisi tramite accordi con i creditori;
- detrazione e deduzione: per il triennio 2013-2015 è prevista una detrazione Irpef del 19% delle somme investite per almeno 2 anni nel limite di €. 500.000, ed una deduzione Ires del 20% della somma investita per almeno 2 anni nel limite massimo di €. 1,8 milioni.

UFFICIO FORMAZIONE

CORSO BARMAN - Livello Base

E' con piacere che vi proponiamo il corso BARMAN - LIVELLO BASE organizzato da Confcommercio Bassano in collaborazione con Fondazione Rumor - Centro Produttività Veneto.

Il corso si propone come un aggiornamento per baristi in materia di somministrazione di cocktail e conoscenza degli strumenti del mestiere, nonché nella preparazione di pranzi veloci con prodotti freschi e tipici del territorio.

Le lezioni si terranno dalle ore 15.00 alle 18.00 nei seguenti giorni:

MERCOLEDÌ	05/12
GIOVEDÌ	06/12
LUNEDÌ	10/12
MARTEDÌ	11/12
MERCOLEDÌ	12/12
MARTEDÌ	18/12
MERCOLEDÌ	19/12
GIOVEDÌ	20/12

per un totale di 24 ore di lezione.

ARGOMENTI DEL CORSO:

- Introduzione al corso: l'immagine del bar, valutazioni sulla qualità ambientale, relazionale e tecnica.
- Tecnica di vendita, bar list: gli attrezzi del mestiere e loro uso; il banco bar.
- La distillazione: metodi, invecchiamento, classificazione di distillati e liquori.
- I cocktails: le famiglie, gli aperitivi.
- Distillati: base vino e frutta.
- Frutta: long drinks analcolici e frozen; le decorazioni.
- Wisky e whiskey.
- Rum: cachaça e tequila.
- Wodka e Gin.
- Birra e snacks.
- Caffè: storia e produzione; cocktails con il caffè, the e cacao.
- I vini per il bar: storia, metodi, vini naturali e speciali; il servizio.
- Approfondimento dei temi di maggior interesse, concorso e questionario finale.

Ogni lezione sarà suddivisa in parte teorica e tecnica-pratica

La quota di partecipazione è fissata in € **210,00 (esente IVA)**.

Per partecipare è sufficiente contattare il nostro ufficio formazione allo 0424/523108 oppure inviare una mail con i vostri dati a ufficioformazione@ascom.bassano.vi.it. Siamo comunque a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento o ulteriore richiesta di informazioni.

